

# I vescovi nel Canone e concelebrazione



NOTE DI ATTUALITÀ

## La chiesa locale nell'eucaristia

La Sacra Congregazione per il culto divino, in data 9 ottobre 1972, ha reso noto un Decreto circa il nome del vescovo da citare nella preghiera eucaristica. Quanto stabilito dal suddetto Decreto ha vigore a partire dal 31 gennaio 1973.

Per amore della brevità e nell'intento di essere il più chiaro possibile, fornisco uno schema di quanto in esso è contenuto.

Chi deve essere nominato:

- a) il vescovo diocesano;
- b) il vescovo trasferito ad altra diocesi ma che tiene ancora l'amministrazione della diocesi precedente;
- c) l'amministratore apostolico sia *sede plena* sia *sede vacante*, permanente o temporaneo, purchè sia insignito dell'ordine episcopale e abbia realmente l'ufficio episcopale specialmente in *spiritualibus*;
- d) il vicario e il prefetto apostolico;
- e) il prelado e l'abate *nullius dioecesis* con territorio proprio.

Chi può essere nominato:

- a) i vescovi coadiutori e gli ausiliari, nonché gli altri vescovi ordinati;
- b) nei casi particolari, ribadisce il n. 3 del Decreto, bisognerà ricorrere alla Santa Sede.

Il Decreto suggerisce pure le formule da usare per il ricordo:

- a) « una cum Episcopo nostro N. et... »: quando i nomi sono due;
- b) « una cum Episcopo nostro N. eiusque Episcopis adiutoribus »: quando i vescovi sono più di due.

Vengono poi riportate le formule per un sacerdote che celebra la messa nel territorio di un'altra diocesi, ma per un gruppo di fedeli della sua diocesi (vengono citati i nomi dei vescovi delle due diocesi); e le formule che gli stessi vescovi devono usare

« dentro » o « fuori » la propria diocesi.

Mi pare che tutto questo, a modo di comunicazione e di informazione, possa bastare, almeno per non dare l'impressione di cadere in un nuovo rubricismo che la riforma liturgica ha cercato di superare. Altrove si potrà trovare sull'argomento in modo molto dettagliato e preciso<sup>1</sup>.

È importante, invece, sottolineare il risvolto teologico che ci autorizza a fare questo tipo di discorso.

Il vescovo nella preghiera eucaristica è menzionato non tanto perchè sia tributato a lui un onore, ma per una precisa ragione di comunione e di carità: « Episcopus, plenitudine sacramenti ordinis insignitus, est oeconomus gratiae supremi sacerdotii, praesertim in Eucharistia, quam ipse offert vel offerri curat, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Haec Christi Ecclesia vere adest in omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur »<sup>2</sup>.

In secondo luogo, interessa che noi favoriamo la comunione tra il Pastore e i fedeli: tra i Pastori un posto speciale occupano gli altri vescovi che sono al vescovo locale legati non soltanto *mente et oratione*, ma esercitano con lui il governo pastorale. Così il senso della Chiesa locale, in cui è presente ed opera la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica<sup>3</sup> viene messo in adeguato rilievo.

## Concelebrazione, segno di unità

In A.A.S. 64 (1972), pp. 561-563 possiamo leggere una « dichiarazione » della Sa-

<sup>1</sup> AAS 64 (1972), pp. 692-694.

<sup>2</sup> *Lumen Gentium*, 26.

<sup>3</sup> *Christus Dominus*, 11.

cra Congregazione del culto divino circa la concelebrazione.

Molto brevemente, ammessa e concessa l'indiscussa identità teologica della concelebrazione<sup>4</sup>, in tre paragrafi viene presentata l'interpretazione dei nn. 76 e 158 della *Institutio Generalis Missalis Romani*.

a) I membri delle comunità, nella messa conventuale o « della comunità », possono concelebrazionare, anche se sono tenuti a celebrare la messa per il bene pastorale dei fedeli.

La concelebrazione, infatti, significa e rafforza i vincoli fraterni tra i presbiteri<sup>5</sup> e manifesta meglio che è un'azione di grazie, attorno a un solo altare, della Chiesa nell'unità del sacrificio e del sacerdozio<sup>6</sup>.

b) Per utilità dei fedeli il presbitero può celebrare anche se nel medesimo giorno si verifica l'occasione di concelebrazionare per uno speciale motivo (visita pastorale, convegno di sacerdoti, pellegrinaggi), secondo lo spirito del n. 158 della *Institutio Generalis Missalis Romani*.

c) Vengono presentate alcune precisazioni di ordine, se così si può dire, giuridico-pastorale:

— i vescovi e i superiori competenti curino che la celebrazione avvenga *cum dignitate et vera pietate*;

— i sacerdoti che celebrano per il bene dei fedeli *nullo titulo* possono ricevere lo *stipendium* per la messa concelebrazionata;

— la medesima concelebrazione, anche senza la partecipazione del popolo, « *manet tamen centrum totius Ecclesiae et veluti cor existentiae sacerdotalis* »<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. *Ecclesiae Semper*, 7 marzo 1965: AAS 57 (1969), pp. 410-412; *Eucaristicum Mysterium*, n. 43.

<sup>5</sup> *Lumen Gentium*, n. 28; *Presbyterorum Ordinis*, n. 8.

<sup>6</sup> Cfr. *Ecclesiae Semper*; *Eucaristicum Mysterium*, n. 47.

<sup>7</sup> Cfr. Sinodo dei vescovi, *De Sacerdotio ministeriali*, pars altera, n. 4 in AAS 63 (1971), p. 914.